

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

(1999/C 342 E/02)

COM(1999) 412 def. — 1999/0179(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'8 settembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2596/97 ⁽¹⁾, proroga fino al 31 dicembre 1999 il periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia; che non sarà possibile superare tali difficoltà anteriormente al 31 dicembre 1999; che pertanto occorre avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione del 1994, di prolungare il periodo transitorio; che appare adeguato un periodo supplementare di quattro anni; che appare inoltre opportuno effettuare una verifica intermedia dei progressi conseguiti dai suddetti Stati membri nell'applicazione del regime comunitario,

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2596/97, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre 2001, le misure adottate per adeguarsi al regime comunitario. Su tale base la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui progressi conseguiti dagli Stati membri interessati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12.